

**SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO GIUDIZIO
ISCRITTO AL N. RG. 147/2025 DEL TAR PALERMO –
SEZ. V**

Nell'interesse della **OLEIFICO CALDERONE S.A.S. DI CALDERONE MARTINA & C** con sede legale in Marineo, Via Unità d'Italia, 5, C.F. e P.Iva 03582530824, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per procura da intendersi rilasciata in calce al presente atto, dall'avv. Bonaventura Lo Duca, C.F. LDCBVN76D07G237E, il quale dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: bonaventura.loduca@pec.ordineavvocaticatania.it, ed al numero di fax 0958993354, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso avvocato in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 40, nel ricorso n. 147/2025 reg. ric. proposto

CONTRO

- **ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- **DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- **BILLONE LUIGI & C. SNC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **FEUDO SAN MARTINO SRL SOCIETA' AGRICOLA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **MANDRANOVA SOCIETA' AGRICOLA A R. L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **MARANTO SALVATORE E FIGLI SNC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **OLEIFICO SENIA CARLO DI SENIA ANTONINO SNC**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO,

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEO PROVVEDIMENTO
CAUTELARE,**

- della nota prot. 0197519 del 20.11.2024 del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale è stato tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 17/06/2024 avverso il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024, recante gli elenchi definitivi delle istanze presentate ai sensi dell'*"Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari"* (doc. 1);
- occorrendo, **del provvedimento di rigetto, formatosi per silenzio**, col quale è respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il d.r.s. n. 3452/2024 cit;
- del **d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024**, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al presente ricorso nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nell>All. D delle domande non ricevibili e non ammissibili; (doc. 2)
- del **d.r.s. n. 4013 del 11/06/2024** con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi rettificati allegato "A domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili" e allegato "C elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi", presentate ai sensi dell'*"Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari"* (doc. 3);
- del **d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024** recante *"Scorrimento graduatoria di cui all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari, pubblicato con D.D.G. n. 4575 del 28/09/2023, a seguito del Decreto Ministeriale n. 279219 del 21/06/2024 con il quale è stata riassegnata alla regione Sicilia la somma di € 850.603,22.* (doc. 4)

- del **d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024**, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili, nonché l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili nella parte di interesse (doc. 5);
- della **nota prot. n. 109216 del 30/05/2024** con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso gli elenchi definitivi, in particolare l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e parzialmente finanziabili l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;
- della **nota prot. n. 98614 del 10.5.2024** con la quale il Presidente della Commissione di valutazione di cui sopra ha trasmesso la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;

nonché, ove occorra,

- del **d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023** (doc. 6) e **dell'allegato avviso** (doc. 7) recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della missione 2 componente 1 (m2c1), nella parte di interesse;
- di ogni **altro atto presupposto, connesso e consequenziale**, ancorché non conosciuti;

PREMESSO IN FATTO

Con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana n. 4575/2023 del 28/09/2023 (doc. 6) è stato approvato l'*“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura – Ammodernamento dei frantoi oleari”*. (doc. 7)

La società ricorrente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso, ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni previste

Con **d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024** (doc. 5) è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili (Allegato A) e delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B).

La società ricorrente ha per tale via appreso di essere stata collocata nell'Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 (doc. 5.2) tra le imprese non ricevibili.

Con pec del 20.05.2024 la ricorrente presentava istanza di riesame verso la graduatoria provvisoria (doc. 11), allegando la documentazione che, secondo quanto rinvenibile dalla lettura dell'elenco delle domande non ricevibili allegato alla graduatoria provvisoria, l'amministrazione aveva ritenuto carente o dai file danneggiati e perciò preclusiva all'ammissione della domanda della ricorrente.

In data **30.05.2024 veniva pubblicato il D.R.S. 3452** con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ed anche in questo caso la ricorrente ha per tale via appreso di essere stata collocata nell'allegato D posizione n. 20 (doc. 2.4) tra le domande non ricevibili.

Avverso tale provvedimento, la società, in data 17.06.2024, ha proposto **ricorso gerarchico** all'Amministrazione regionale, che è però rimasta silente per l'intero termine dei novanta giorni previsti dalla legge (doc. 12). Soltanto in data 20.11.2024, il Dipartimento dell'Agricoltura con nota prot. 0197519 (doc. 1) ha tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla società ricorrente.

DIRITTO

- I. **I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DALL'ARTICOLO 6 COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 10.3 E 11 DELL' AVVISO RECANTE LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1). VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PROT. 29627 DEL 17/06/2019. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Le ragioni della irricevibilità e inammissibilità della domanda di sostegno della ricorrente palesate dall'Amministrazione in seno all'Allegato D al

D.R.S. n. 3452 del 30.05.2024 risiedono nella presunta carenza di alcuni documenti previsti dall'avviso.

La società ricorrente, ai fini della presentazione della domanda di sostegno *de qua*, ha utilizzato, come prescritto dall'art. 10.2 dell'Avviso, il portale SIAN per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato CAA Coldiretti Palermo - 013, producendo la domanda corredata da tutta la documentazione in formato dematerializzato e firmata digitalmente di cui all'art. 10.3 del bando.

Alcune delle dichiarazioni da produrre non potevano essere caricate sul portale SIAN in quanto non era presente la relativa Sezione di Upload dedicata a detti allegati.

Nondimeno, i documenti in questione sono stati regolarmente consegnati al CAA di riferimento al momento della presentazione della domanda.

Da qui l'infondatezza della prima delle ragioni di inammissibilità.

Ulteriormente, si rileva che in sede di redazione della graduatoria provvisoria, tra le ragioni addotte dall'amministrazione resistente a sostegno della irricevibilità dell'istanza della ricorrente non figuravano quelle poi evidenziate nell'Allegato D al d.r.s. n. 3452 del 30.5.2024, in sede di graduatoria definitiva: infatti nell'Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 (**doc. 5.2**).

Alla luce di tale incontestabile realtà emerge con tutta evidenza altresì la pretestuosità ed infondatezza dell'assunto dell'amministrazione di cui alla nota di rigetto del ricorso gerarchico impugnata, secondo cui la ditta avrebbe “*potuto presentare in sede di riesame tutta la documentazione corretta*”, in quanto, come sopra dedotto, a seguito dell'istruttoria l'Amministrazione nell'elenco B allegato al d.r.s. 2569 del 10.5.2024, ha contestato alla odierna ricorrente specificatamente esclusivamente le seguenti carenze: “*Non risulta allegata o incompleta la documentazione prevista dall'art. 10.3 del bando:*

- *Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto 7)*
- *Preventivi spese tecniche (punto 4) In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso.*
- *Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi punto 9 (il file allegato risulta danneggiato/corrotto) – Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 2006/42/CE “Direttiva Macchine” relativamente a impianti punto 5 (il file allegato risulta danneggiato/corrotto).”*

Nessun riferimento si rinviene alla mancanza di altra documentazione oltre a quella sopra menzionata.

Non si vede dunque quale altra documentazione la ricorrente avrebbe potuto presentare se non quella che l'amministrazione stessa aveva indicato come carente in sede istruttoria e perciò causa della irricevibilità della domanda!

Tuttavia, quand'anche si volesse imputare alla ricorrente il malfunzionamento del sistema ad eseguire l'Upload della detta documentazione e dunque ritenere che la ricorrente abbia omesso la produzione dei detti documenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, in ogni caso i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da violazione dell'art. 11 dell'Avviso, *lex specialis* della procedura, dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di **soccorso istruttorio**, nonché da violazione delle stesse direttive emanate dal Dipartimento Agricoltura quale Autorità di gestione dei programmi comunitari con la circolare prot. n. 29627 del 17/06/2019 e dell'articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii.

L'amministrazione in ossequio alla legge della procedura ed a quella sul procedimento amministrativo ed alle direttive dalla stessa diramate in merito alla gestione delle risorse comunitarie, avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio, ammettendo la ricorrente a sanare il documento mancante o irregolare posto che la ricorrente avrebbe potuto dimostrare la formazione dei documenti (che sono stati all'epoca tutti sottoscritti digitalmente) e dunque il possesso dei requisiti ivi attestati, **in data antecedente al termine di scadenza di presentazione delle istanze** al 15 febbraio 2024.

In merito poi alla ulteriore asserzione contenuta nella nota di rigetto qui impugnata secondo cui “*la maggioranza assoluta delle ditte partecipanti ha inserito correttamente i dati richiesti, e che ciò sarebbe prova che le istruzioni ed il sito fossero facilmente comprensibili e accessibili a tutti*”, si deduce che contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione l'impossibilità di caricamento delle dette dichiarazioni non è stato un caso isolato occorso solo all'odierna ricorrente, come comprovato dalle certificazioni rilasciate dagli stessi Uffici deputati alla ricezione ed inoltro delle domande (CAA accreditati) in cui si attesta proprio l'impossibilità di caricamento di alcuni documenti per mancanza di sezione dedicata ad eseguire l'Upload e, come dimostrato

dal fatto che numerose ditte sono incappate nella stessa criticità e sono state ammesse dall'amministrazione a sanare *ex post* la carenza documentale con l'attivazione del soccorso istruttorio invece negato all'odierna ricorrente.

In aggiunta, pertanto, non ci si può esimere dal lamentare la palese **disparità di trattamento** subita dalla odierna ricorrente, considerato che gli Uffici hanno consentito solamente ad alcune ditte il soccorso istruttorio.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DALL'ARTICOLO 6 COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 10.3.4 E 11 DELL' AVVISO RECANTE LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1). VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PROT. 29627 DEL 17/06/2019. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Quale seconda ragione di non ricevibilità contenuta nell'elenco allegato al d.r.s. n. 3452 del 30.5.2024 è stata addotta quella per cui “*2) non risultano allegati i numero tre preventivi di confronto per le spese tecniche, come previsto dall'art.10.3.4*”.

Ebbene anche tale assunto è del tutto infondato posto che l'odierna ricorrente ha allegato alla domanda le richieste di preventivi per le spese tecniche trasmesse a mezzo pec a professionisti del settore e relative pec di riscontro dei medesimi professionisti in cui sono indicati i rispettivi compensi.

In ogni caso, quand'anche la ricorrente avesse omesso di produrre i preventivi (e ciò non è) l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque disporre il soccorso istruttorio in ossequio a quanto disposto dal bando e dalla legge sul procedimento amministrativo, nonché dalla circolare del Dipartimento prot. n. 29627 cit.

Per mero scrupolo difensivo ed anche al fine di prevenire strumentali eccezioni da parte dell'Amministrazione precedente, si ritiene opportuno rilevare che la previsione del bando, di cui all'art. 10.3 che commina

l'irricevibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti ivi elencati non osta all'accoglimento dei motivi di diritto proposti.

In effetti, la sanzione dell'irricevibilità della domanda inammissibilità del preventivo, non può che trovare applicazione in combinato disposto con la previsione dell'art. 11 dell'avviso, già citata, che prescrive l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio.

*

Si rileva infine l'illegittimità della nota del novembre 2024 laddove "menziona l'Art. 8 dell'avviso per quanto attiene l'impossibilità di accettare ulteriore documentazione oltre i termini previsti dal bando "Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata: ...omissis... Entro il 30 aprile 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa".

Ed invero, fermo restando che il termine del 30 aprile 2024 inizialmente previsto dal bando è stato abbondantemente superato per fatto e colpa dalla stessa Amministrazione, come dimostra l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva il 30 maggio 2024 e la successiva rettifica in data 16 giugno 2024 e l'approvazione della rettifica in data 10 luglio 2024, non può fondatamente sostenersi che le esigenze di celerità imposte dall'attuazione delle milestone del PNRR possano ledere garanzie procedurali apprestate dalla legge nazionale e comunitaria a tutela dei partecipanti alle pubbliche procedure e tra esse quella del soccorso istruttorio e del *favor participazionis*, visibilmente lesi nella fattispecie all'esame.

La violazione dei suddetti principi è ancor più ingiustificata ove si pensi che lo stesso Dipartimento dell'Agricoltura, in relazione alla gestione dei programmi comunitari ha individuato tra i principi irrinunciabili nella gestione delle risorse comunitarie quello del soccorso istruttorio (cfr. circolare prot. n. 29627 del 17.06.2019, doc. 16).

Da qui l'infondatezza anche della nota di rigetto del ricorso gerarchico qui gravata.

Per tali ragioni, è stato chiesto al TAR di accogliere il ricorso introduttivo e l'istanza cautelare.

BONAVVENTURA LO DUCA
AVVOCATI

Palermo, 18 febbraio 2025

Avv. Bonaventura Lo Duca